

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Atto N. 38 del 29-12-2020

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 21:00, nella Sala Consiliare convocata nei modi e termini di legge, si è riunito in Prima convocazione il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta .

Assume la presidenza Dott. Rolando Pecora

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Bolli

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e nomina scrutatori i Consiglieri

Simone Gambini

Chiara Monteverde

Sergio Zallocco

All'inizio della trattazione dell'argomento risultano presenti ed assenti i seguenti

Pecora Rolando	P	Sindaco	Giannella Luigi	P	Consigliere
Paoltroni Gino	P	Consigliere	Mogliani Orietta	P	Consigliere
Elisei Giordano	P	Consigliere	Pranzetti Matteo	P	Consigliere
Castellani Andrea	P	Consigliere	Gambini Simone	P	Consigliere
Monteverde Chiara	P	Consigliere	Quatrini Pietro	P	Consigliere
Crucianelli Luca	P	Consigliere	Zallocco Sergio	P	Consigliere
Rinaldi Simone	P	Consigliere			

Consiglieri Presenti n. 13.

Consiglieri Assenti n. 0.

Le variazioni delle presenze durante la trattazione dell'argomento sono riportate all'interno della deliberazione.

Si dà inoltre atto che

- ai fini di pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo Pretorio Comunale

La discussione di cui al presente punto è integralmente riportata nel precedente atto n. 37 del 29/12/2020 della presente seduta del Consiglio Comunale a seguito della unificazione della illustrazione e discussione dei punti:

- n. 10 “APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI.”;
- n. 11 “MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.”;
- n. 12 “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL NUOVO CANONE UNICO E DELLE AREE MERCATALI E RELATIVE TARIFFE.”.

dell'O.d.g., come proposto dal Sindaco ed approvato dal Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio n. 39 del 15-12-2020 di seguito riportato:

Premesso che la L. 160 del 27/12/2019, all'art. 1 comma 796 prevede che in assenza di un'apposita disciplina regolamentare l'Ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà;

Dato atto che l'Ente ha approvato un proprio Regolamento Generale delle Entrate Tributarie con Deliberazione consiliare n. 43 del 25/11/2002;

Considerato il particolare momento di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica COVID – 19 che ha creato notevoli disagi e problematiche non soltanto a livello sanitario ma anche socio-economico rendendo difficile, se non impossibile, per molti contribuenti, ottemperare agli impegni di pagamento tributari nei confronti dell'Ente;

Data la volontà dell'Ente di venire incontro ai contribuenti creando, fra l'altro, le condizioni per limitare l'impennata dell'evasione fiscale in questo particolare periodo;

Ritenuto pertanto necessario adeguare alla vigente normativa di cui alla Legge n. 160/2019 il Regolamento soprarichiamato, sostituendo integralmente l'art. 29 (modalità di pagamento) con il seguente testo:

Art. 29

“Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore.

Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.

IMPORTO DEBITO	PERSONE FISICHE / DITTE INDIVIDUALI	PERSONE GIURIDICHE
Da € 101,00 fino a € 500,00	semplice dichiarazione stato di temporanea difficoltà	
Da € 501,00	valutazione della dichiarazione ISEE e dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 su condizione lavorativa, proprietà mobiliari ed immobiliari	valutazione economico patrimoniale e situazione finanziaria dell'impresa (es. documentazione richiesta da Agenzia Entrate Riscossione)

Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema in base alla disposizione normativa di cui alle lettere da a) ad f) del comma 796, art. 1, Legge 160/2019

SCHEMA PREVISTO DALLA LEGGE		
	rate mensili minimo	rate mensili massimo
fino 100 €	Nessuna dilazione	
Da 101,00 a 500,00 €		4
Da 501,00 a 3.000,00 €	5	12
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	13	24
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	25	36
Oltre 20.000,00 €	37	72

Per importi superiori a 3.000,00 euro la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino al massimo di 72 rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari

situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.

Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi”;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Contabile in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all'atto;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la L.160/2019;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446;

Visto il vigente Regolamento delle Entrate Tributarie

Visto lo statuto comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)Di approvare, per quanto indicato in premessa alla quale espressamente si rinvia, la modifica del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie attraverso la sostituzione integrale dell'art. 29 (modalità di pagamento) con il testo di seguito indicato:

Art. 29

“Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore.

Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.

IMPORTO DEBITO	PERSONE FISICHE / DITTE INDIVIDUALI	PERSONE GIURIDICHE
Da € 101,00 fino a € 500,00	semplice dichiarazione stato di temporanea difficoltà	
Da € 501,00	valutazione della dichiarazione ISEE e dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 su condizione lavorativa, proprietà mobiliari ed immobiliari	valutazione economico patrimoniale e situazione finanziaria dell'impresa (es. documentazione richiesta da Agenzia Entrate Riscossione)

Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema in base alla disposizione normativa di cui alle lettere da a) ad f) del comma 796, art. 1, Legge 160/2019

SCHEMA PREVISTO DALLA LEGGE		
	rate mensili minimo	rate mensili massimo
fino 100 €	Nessuna dilazione	
Da 101,00 a 500,00 €		4
Da 501,00 a 3.000,00 €	5	12
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	13	24
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	25	36
Oltre 20.000,00 €	37	72

Per importi superiori a 3.000,00 euro la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino al massimo di 72 rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.

Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi”;

2) **Di pubblicare** la deliberazione conseguente la presente proposta sul sito “Amministrazione Trasparente”;

3) **Di trasmettere** la deliberazione conseguente la presente proposta ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

4) **Di dichiarare** la deliberazione conseguente la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

PRESO ATTO degli interventi contenuti nel precedente atto, n. 37 del 29/12/2020;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il foglio pareri sulla proposta di deliberazione, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti e votanti: n. 13

Voti Favorevoli: n. 9 (Pecora, Giannella, Paoltroni, Mogliani, Elisei, Pranzetti, Castellani, Gambini, Monteverde)

Voti Contrari: n. -

Astenuti: n. 4 (Quatrini, Crucianelli, Zallocco, Rinaldi)

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la proposta di deliberazione contenuta nel documento istruttorio, per i motivi nello stesso indicati e che si intendono qui integralmente riportati;

Con separata votazione espressa per alzata di mano:

Presenti e votanti: n. 13

Voti Favorevoli: n. 9 (Pecora, Giannella, Paoltroni, Mogliani, Elisei, Pranzetti, Castellani, Gambini, Monteverde)

Voti Contrari: n. -

Astenuti: n. 4 (Quatrini, Crucianelli, Zallocco, Rinaldi)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, co 4, del D. Lgs n. 267/00, per le ragioni contenute nella proposta.

FOGLIO PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N° 39 del 15-12-2020

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE**

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 15-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Giannini Alessandra

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Montelupone, li: 15-12-2020

Il Responsabile Area Contabile
F.to Dott.ssa Alessandra Giannini

Letto e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott. Rolando Pecora

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stefania Bolli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 14-01-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (Art. 124 TU 267/00)

Lì 14-01-2021

Il Dirigente Area Amministrativa-AAGG
F.to Dott. Giorgio Foglia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 29-12-2020
(X) Lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Lì 14-01-2021

Il Dirigente Area Amministrativa-AAGG
F.to Dott. Giorgio Foglia
